

STUDIO LEGALE
Contucci – Cacciotti
Viale delle Milizie 138 – 00192 Roma
tel. 06.39.72.53.97 – fax 06.39.03.87.77
www.studiolegalecontucci.it

Avv. Lorenzo Contucci
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Cacciotti
Avv. Daniele Tuffali
Avv. Simone Bellarelli
Dott. Marco Bottaro

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
RICORSO
PER**

MyRoma (c.f. 97606210587), con sede in Roma Via di Grottarossa 55 ed in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore Walter Campanile (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto e giusti io poteri conferitigli dallo Statuto (**all. a**) dall'avvocato Lorenzo Contucci (c.f. OMISSIS pec lorenzocontucci@ordineavvocatiroma.org e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,Viale delle Milizie 138

CONTRO

il **Prefetto della Provincia di Roma**, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12

E

il **C.A.S.M.S, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - Ministero dell'Interno** –, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n.12

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- a) del provvedimento del Prefetto di Roma del 12.01.2015, mai pubblicato o comunicato alla ricorrente o ai sostenitori, con il quale è stato consentito l'accesso al settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico di Roma per la partita di calcio **A.S. Roma / F.C. Empoli che si disputerà il 31 gennaio 2015 alle ore 20.45** ai soli possessori della Tessera del Tifoso "A.S. Roma Club Privilege", e con esclusione quindi dei possessori della Tessera del Tifoso "A.S. Roma Club Home" (**all. b**);
- b) della **determinazione n. 03/2015 del 12.01.2015 del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive**, di cui non si conosce l'esatto contenuto, che ha suggerito al Prefetto di Roma di consentire l'accesso al sopra citato settore nel giorno indicato ai soli possessori dell' "AS Roma Privilege Card" e quindi con esclusione di coloro che sono in possesso dell' "AS Roma Home Card";
- c) di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente.

* * *

PREMESSA

Al fine di far comprendere al Tribunale la tematica sulla quale è chiamato a pronunciarsi, è bene, prima di articolare i

motivi di ricorso, svolgere una premessa in fatto che consente di storicizzare la questione, al fine di far comprendere la singolarità delle vicende che riguardano la c.d. "Tessera del tifoso", osteggiata ormai dalla quasi totalità dei tifosi di calcio che frequentano gli stadi per avere reso più difficoltosa l'accessibilità agli impianti senza nulla aggiungere in tema di sicurezza.

Ed allora, come è noto, il tentativo di limitare gli episodi di violenza negli stadi ha visto l'attuazione del programma "tessera del tifoso" che punta – sotto un profilo commerciale di appannaggio delle società calcistiche - a "fidelizzare" il tifoso di calcio e, allo stesso tempo e sotto un profilo di ordine pubblico di competenza quindi del Ministero dell'Interno, a controllarne i requisiti di ammissibilità in uno stadio in base agli artt. 8 e 9 della Legge 41/2007.

I sopra citati articoli disciplinano, infatti, le modalità di vendita dei titoli di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nel senso che la stessa è inibita a chiunque abbia un "d.a.spo." (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in corso ovvero a chiunque abbia ricevuto negli ultimi cinque anni una condanna per reati da stadio, anche solo in primo grado.

In effetti tale norma, formalmente in vigore già dal

febbraio 2007, ha avuto concreta applicazione solo a partire dalla stagione calcistica 2010/11, con il varo del sistema “Questura on line”, che consente al rivenditore di biglietti di verificare in tempo reale - grazie al collegamento con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) - se il soggetto richiedente un qualunque tipo di tagliando di accesso sia gravato dai motivi ostativi sopra indicati, nel quale caso il sistema non lo rilascia ed invita l'acquirente a rivolgersi alla propria questura per maggiori chiarimenti.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, organo consultivo del Ministero dell'Interno di cui si dirà in seguito, stabilì che la “tessera del tifoso” era necessaria non solo per acquistare un titolo di accesso per il settore ospiti per le partite in trasferta, ma anche per acquistare un abbonamento stagionale.

Le modalità operative vennero dettate con la circolare ministeriale n. 555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14.08.2009 **(all. 1)** e con il successivo decreto ministeriale del 15.08.1999 **(all. 2)** a firma dell'On. Maroni.

A seguito del calo di abbonamenti e di diverse problematiche sorte in seno all'attuazione del programma “tessera del tifoso” (su tutte, la violazione della *privacy* nella

prima modulistica ed il legame, a volte inscindibile, tra la suddetta tessera e una carta di credito *revolving*), l'A.S. Roma – che già aveva varato la propria tessera del tifoso “AS Roma Privilege”, di seguito “Privilege” - emetteva nella stagione 2011/12 una tessera *voucher* per le partite casalinghe (c.d. AS Roma Club Home, di seguito “Home”), **con tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per le tessera del tifoso, tanto che può esserne considerato un equivalente**, anche se non consentiva di poter acquistare un biglietto per le partite disputate in trasferta dalla compagine giallorossa, al contrario della “Privilege”.

A seguito di tale iniziativa l'AS Roma, che aveva toccato il minimo storico di tessere stagionali nella stagione 2011/12, incrementava di circa 7000 unità i propri abbonamenti nella stagione 2012/13 e nella stagione 2014/15 i possessori della *card* “Home” sono circa 8mila.

Sul finire della stagione 2012/13, l'AS Roma varava, **con il consenso dell'Osservatorio**, come si vedrà, anche una *fidelity card* chiamata “AS Roma Club Away” (di seguito “Away”), con validità triennale e costo di 20 €, anch'essa rispondente ai requisiti richiesti dall'Osservatorio, che consente ai tifosi di poter

acquistare un biglietto per le partite disputate in trasferta, esattamente come accade per il possessore della As Roma Club Privilege.

Sia l'AS Roma Club Privilege che l'AS Roma Club Home l'AS Roma Club Away sono quindi delle *fidelity card* che rispondono appieno a ciò che è richiesto, ai fini della sicurezza, dall'Osservatorio.

Le uniche differenze tecniche tra le *fidelity card* "Home" e "Away" e la "Privilege" sono le seguenti e **tutte di natura commerciale:**

- la Privilege sostituisce le "vecchie" tessere di abbonamento stagionale per le partite in casa: sotto questo profilo, il suo equipollente è la AS Roma Club Home, **rilasciata con il controllo dei requisiti ostativi ex artt. 8 e 9 L. 41/07;**
- la Privilege consente anche di acquistare un biglietto per le partite in trasferta e sotto questo profilo, il suo equipollente è la AS Roma Club Away, **rilasciata con il controllo dei requisiti ostativi ex artt. 8 e 9 L. 41/07;**
- la Privilege ha in sé la funzione di carta di credito attivabile, mentre la Home e la Away no;
- la Privilege ha un *chip* RFID che dovrebbe in futuro, perché oggi non funziona, servire per aprire il tornello per le partite in casa,

mentre la Home ha un sistema a lettura ottica (codice a barre) che consente l'apertura del tornello. La Away non la contiene in quanto la stessa è solamente un documento di identificazione che consente di acquistare i biglietti per le partite in trasferta e che attesta che il tifoso non è soggetto alle ragioni ostative di cui all'art. 9 della L. 41/2007 per l'acquisto del tagliando;

- la Privilege viene rilasciata a distanza di una quarantina di giorni dalla richiesta (anche se molti tifosi non l'hanno mai ricevuta e molti altri l'hanno avuta a distanza di molti mesi, motivo di grandissime lamentele), mentre sia la Home che la Away, **segundo uno schema predisposto dallo stesso Osservatorio**, viene rilasciata in tempo reale (cfr. allegato tecnico alla Determinazione n. 12 dell'08.03.2012, **all. 3**);

- la Privilege ha validità quinquennale (e su di essa si "carica" l'abbonamento stagionale) mentre la Home ha validità per la stagione in corso e la Away ha validità triennale;

- la Privilege ha un costo di 15 €, mentre la Home non ha un costo se non quello per il quale l'abbonamento stagionale viene venduto a un pezzo leggermente superiore rispetto a chi possiede la Privilege. La Away costa, invece, 20 €.

Per quel che qui interessa ai fini della sicurezza:

- sono entrambe nominative e rilasciate previa identificazione del

richiedente;

- recano la foto del titolare;
- il rilascio è condizionato, come detto, alla verifica dell'assenza di motivi ostativi all'accesso a manifestazioni sportive;
- prevedono- come pure detto - che il nome del richiedente venga comunicato alla Questura per l'accertamento di eventuali motivi ostativi come previsto dal D.M. 15.8.2009 (Accertamento da parte delle Questure della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

Nulla, quindi, differenzia la Tessera “Roma Club Privilege” dalla Tessera “Roma Club Home” sotto il profilo dell’interesse pubblico alla sicurezza nelle manifestazioni sportive.

L'unica differenza consiste nel fatto che la Tessera “Roma Club Privilege” è inscindibilmente abbinata alla sottoscrizione di un contratto con un istituto di credito, ma ciò non rileva ai fini di Pubblica Sicurezza.

Lo schema seguito dall'AS Roma per le *fidelity card* Home e Away è, per altro, il medesimo concordato tra la Lega Pro e l'Osservatorio in data 23 maggio 2012 che ha consentito alla suddetta Lega di varare la S-Card

(“Supporters Card”), una fidelity card esattamente identica – anche per caratteristiche tecniche - alla Home e alla Away dell’AS Roma che consente ai tifosi di poter acquistare, con la prima l’abbonamento stagionale (che consiste nella stessa card e non è un titolo autonomo, al pari della Privilege) e, con la seconda titoli per le trasferte nel settore ospiti, esattamente come con la Privilege (all. 4).

*

Del resto, si legge ancor oggi sul sito dell’Osservatorio la seguente nota del 06.09.2012: *“Prosegue con successo l’implementazione del programma tessera del tifoso nell’ambito del quale sono state emesse, al 30 giugno 2012, 1.200.00 card, e che ha visto i Club impegnati a realizzare anche strumenti nuovi -quali i c.d. voucher **e le home card - sempre nel rispetto delle procedure di rilascio e delle caratteristiche tecniche indicate dall’Osservatorio nell’ambito del programma tessera del tifoso”*** (http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/primo_piano/2012/settembre/6_settembre.html, all. 5)

La Home, così come la Away, è quindi a tutti gli effetti una

fidelity card e **“per fidelity card si deve intendere qualsiasi card/tessera realizzata nell’ambito del programma “tessera del tifoso”** (cfr. all. 3, allegato tecnico alla Determinazione n. 12 dell’08.03.2012, punto 2).

Lo stesso Osservatorio, a commento dell’iniziativa, dopo aver premesso, in un proprio comunicato, come *“con la determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2012, l’Osservatorio aveva indicato meccanismi di semplificazione per il rilascio di Card elettroniche compatibili con la normativa di settore, in tempo reale e con procedure rese semplici dalla ormai illimitata disponibilità di tecnologie”*, esprimeva *“apprezzamento per tutte le iniziative che sono andate in questa direzione, ad iniziare dalla Card ‘Vivo Azzurro dei tifosi della Nazionale, varata dalla Figc da oltre 2 anni, dalla S-Card promossa dalla Lega Pro ad inizio del Campionato 2012-2013 e, da ultimo, dalla Away-Card, presentata dalla Roma nella giornata di ieri”*.

(fonte: <http://www.laroma24.it/archivio/81968/osservatorio-bene-le-nuove-tessere-dei-tifosi-come-la-away-card-as-roma.html>).

In altre parole, quindi, sia la Home che la Away

della AS Roma hanno tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall'Osservatorio, come per altro dallo stesso riconosciuto con le determinazioni sopra indicate, di cui si dirà, di tal ché i loro acquirenti/sottoscrittori godono dei medesimi diritti, anche commerciali, di coloro che hanno acquistato la Privilege.

_____ ^^^^^^^^^^^^^^^ _____

Mentre i poteri dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive sono disciplinati dall'art. 1 *octies* della legge n. 88 del 24 aprile 2003, introdotto con la legge n. 201 del 17 ottobre 2005 (c.d. Legge Pisanu), il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (C.A.S.M.S.) è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2008 nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza: lo stesso è a composizione interforze ed ha il compito di analizzare e valutare le notizie di particolare rilievo sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive pervenute al Dipartimento, per consentire allo stesso l'adozione delle necessarie misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la diramazione alle competenti autorità

provinciali di pubblica sicurezza delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare riferimento alle gare ad alto rischio, frange delle tifoserie più violente, gravi fenomeni di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo.

_____ ^^^^ ^^^^ _____

Per quello che si è appreso dagli organi di stampa, **visto che né il Prefetto di Roma né il C.A.S.M.S. hanno inteso riscontrare la richiesta di accesso agli atti formulata a mezzo posta certificata e tramite fax in data 19.02.2015 e 21.01.2015 (all. 6, 7 e 8)**, a seguito del comportamento di alcuni tifosi della Roma che, in occasione del *derby* capitolino dell'08.01.2015 hanno acceso, nel settore Curva Sud, numerosi artifici pirotecnici a scopo coreografico, il C.A.S.M.S. avrebbe suggerito al Prefetto di Roma, con la determinazione impugnata di cui - come detto - non si conosce il contenuto, di consentire l'ingresso nel citato settore ai soli possessori dell' "A.S. Roma Privilege Card" e quindi con esclusione di quelli in possesso dell' "A.S. Roma Home Card".

Il Prefetto di Roma ha evidentemente accolto il suggerimento del citato organismo con la impugnata determinazione, escludendo quindi dalla partita Roma/Empoli del 31.01.2015 i possessori della Tessera del Tifoso "Home Card".

che hanno pagato anticipatamente per la visione di tale partita.

Per inciso si segnala che con il medesimo provvedimento e sulla base della medesima determinazione, il Prefetto di Roma aveva anche inibito l'accesso al settore Curva Sud dello Stadio Olimpico ai tifosi possessori della "Home" per la partita di Coppa Italia Roma/Empoli di Coppa Italia disputata il **20.01.2015**, con l'ovvio risultato che i possessori di tale *card* hanno comprato il biglietto per l'attiguo settore Distinti Sud o per la Tribuna Tevere, a costo maggiorato.

Per la partita del 31.01.2015, invece, i possessori della "Home" non possono acquistare alcun altro tipo di biglietto per gli altri settori in quanto il *ticket* risulta già emesso e normative fiscali impediscono all'A.S Roma di potere emettere altri titoli a nome della stessa persona.

L'associazione ricorrente è legittimata ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto l'associazione "MyRoma", come previsto all'art. 1 del suo Statuto, *"ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra della Roma calcio che intende collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale*

degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati";
l'Associazione (www.myroma.it) è stata costituita il 27.05.2010 ed ha svolto numerose iniziative: dalla raccolta del sangue alla lotta per il ripristino della correttezza cromatica dei colori sociali, dall'organizzazione delle radiocronache per i ciechi frequentatori dello Stadio Olimpico al trasporto di tifosi diversamente abili, come facilmente verificabile sul sito dell'Associazione stessa (<http://www.myroma.it/iniziative.html>); essendo portatrice di un interesse diffuso, l'Associazione è legittimata ad impugnare provvedimenti amministrativi che limitano alcune categorie di tifosi dal partecipare alle partite della Roma, anche in considerazione del fatto che molti soci sono possessori della *card* Home per il settore Curva Sud, come ad esempio [OMISSIS] **(all. 9)**.

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ciò premesso in fatto, la ricorrente ricorre avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI

- 1. Eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria**

Pur non conoscendo il provvedimento del C.A.S.M.S. ma solo quello del Prefetto che nulla spiega al riguardo, si deve ritenere che la motivazione non possa che essere assente o comunque profondamente illogica là dove nega ai possessori della “Home” di poter accedere alla Curva Sud dello Stadio Olimpico al contrario dei possessori della “Privilege”.

La motivazione del provvedimento prefettizio è dunque mancante, ma comunque – alla luce di quanto osservato in fatto – pur richiamando *per relationem* lo sconosciuto provvedimento del C.A.S.M.S. non potrà che essere considerata illogica e contraddittoria.

In un caso simile, poi risolto favorevolmente in favore dei tifosi, in cui era stata inibito l'acquisto dei biglietti per la partita Parma/Roma dello scorso campionato ai soli possessori della “Away” e non ai possessori della “Privilege”, si era sostenuto implicitamente da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che chi aveva sottoscritto la Away era più facinoroso di chi aveva la Privilege, altrimenti avrebbe sottoscritto al seconda (sic!), dimenticando che le modalità di rilascio delle card e le notevoli differenze commerciali (e non certo di sicurezza) tra le stesse avevano reso più appetibili le seconde che non le prime.

Ragionamenti simili, qualora fossero stati riproposti anche oggi, sono semplicemente inaccettabili e discriminatori: se si sono verificate turbative all'ordine pubblico è evidente che si debbano punire i responsabili, visto che lo Stadio Olimpico è fornito di telecamere di ultima generazione, tornelli e via dicendo.

O, comunque, se il Prefetto intende avvalersi dei poteri che la legge gli concede, certamente non può sconfinare nell'arbitrarietà, a fronte del possesso di questa o quella *card*.

Se dovesse valere l'equazione per la quale chi ha sottoscritto la Home è un facinoroso, tutte le Home dovrebbero essere annullate e ci si dovrebbe spiegare il perché, visto che per i profili di sicurezza sono identiche alle Privilege.

Né si comprende in base a quale singolare ragionamento si ritiene che gli autori degli illeciti comportamenti siano proprio i possessori di Home e non di Privilege: ove si avesse questo dato, gli stessi sarebbero stati sicuramente denunciati e “daspati” e, se lo sono stati, non si comprende per quale motivo le migliaia di altri tifosi in possesso di Home che non hanno tenuto alcun comportamento illegittimo, debbano vedere i loro diritti, anche economici, sacrificati.

*

2. Eccesso di potere per sviamento

Nella non conoscenza delle motivazioni del C.A.S.M.S., dobbiamo andare per immaginazione.

Qualora l'Amministrazione dovesse affermare che, dalla emissione della Home card da parte dell'A.S. Roma si sono sistematicamente verificate turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, circostanza peraltro non vera in quanto la Curva Sud era comunque affollata da sostenitori che vi entravano con il biglietto singolo, in realtà non dice che il fatto non è imputabile alla Home Card, ma piuttosto al numero degli aderenti che, per quel settore, ha superato di diversi ordini di grandezza il numero di adenti alla Tessera Club Privilege.

L'insuccesso commerciale della Tessera Club Privilege, perché abbinata inscindibile ad un contratto bancario – e dunque commercialmente scorretta – e con tempi di rilascio incerti e biblici ha fatto sì che i suoi possessori fossero in numero esiguo.

L'introduzione di una Tessera che non viola i diritti del consumatore e dal rilascio immediato, la Home, ha riscosso un grande successo tra i tifosi romanisti.

La differenza puramente quantitativa dei possessori delle due tessere, fa sì che l'autorità di P.S. abbia più facilità a controllare gli accessi allo stadio e a prevenire turbative

dell'ordine pubblico, se il numero delle persone è esiguo.

Ma se questo è il vero motivo, peraltro incomprensibile per una partita come Roma/Empoli caratterizzata storicamente dall'assenza di animosità tra le tifoserie, allora vuol dire che l'Amministrazione ha voluto contingentare il numero dei tifosi romanisti in quel settore, per poterli più facilmente identificare e controllare e, anziché limitare il numero senza distinzione dell'una o dell'altra tessera, ha preferito escludere tutti i possessori della tessera più diffusa.

Senza voler ammettere la legittimità di un provvedimento di contingentamento di tifosi, rileviamo che, in uno Stato di diritto come il nostro, all'Amministrazione non è consentito perseguire un fine diverso da quello enunciato nel provvedimento.

*

3. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento

L'esclusione dei soli possessori della Tessera Home Card dalla frequentazione della Curva Sud, già pagata in anticipo, costituisce per altro verso una discriminazione ingiustificata e manifestamente ingiusta, perché non fondata su ragioni valide ed obiettive.

E' ingiusta e priva di reale motivazione la disparità di trattamento riservata ai possessori della Home Card rispetto ai possessori della Club Privilege.

*

4. Eccesso di potere per sviamento sotto diverso profilo

Nonostante la Tessera Club Privilege sia stata considerata una pratica commerciale scorretta, essa non è stata abolita in quanto, evidentemente, la scorrettezza della pratica risiede nel fatto che ai tifosi non fosse concessa una alternativa.

Con l'introduzione di una tessera non abbinata ad un contratto bancario, è venuta meno la denunciata scorrettezza.

Tuttavia, pur permanendo sul mercato, la Tessera Club Privilege non ha avuto il successo sperato e ciò ha sicuramente deluso il *partner* bancario che presta il servizio al quale è abbinata la tessera.

Si tratta, come è noto, di un giro d'affari immenso, considerato il numero dei tifosi romanisti (diverse centinaia di migliaia se non milioni) ed i flussi di denaro generati delle carte di credito.

Ebbene non v'è chi non veda che penalizzare i soli possessori della tessera Home Card può sicuramente indurli a cambiare tessera con evidenti vantaggi commerciali per la banca

alla quale è legata la Tessera Club Privilege,

Anche sotto tale profilo vi è fondato dubbio di sviamento di potere.

*

5. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

L'amministrazione non ha tenuto conto che l'identità delle due Tessere del Tifoso rilasciate dalla A.S. Roma, è idonea a garantire la tutela dell'ordine pubblico posto che lo Curva Sud dello Stadio Olimpico ha una capienza di 8.537 posti, e pertanto, ai sensi della c.d. Direttiva Maroni, in ciascun settore dell'impianto devono esserci corsie dedicate per i possessori della tessera del tifoso e dei loro familiari o accompagnatori e che i varchi preferenziali devono essere dotati di sistema di lettura elettronica in modo da identificare i tifosi ospiti e controllare adeguatamente l'accesso allo stadio senza intralciare o rallentare il rapido e confortevole passaggio degli spettatori.

Non vi sono pertanto ragioni evidenti per temere turbative dell'ordine pubblico.

La differenziazione di regime tra le due tessere appare illegittima anche sotto tale profilo.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

La partecipazione agli eventi sportivi e l'appartenenza ad un gruppo di tifosi, è manifestazione di diritti garantiti dagli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione.

Dalla palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, deriva una illecita compressione di diritti costituzionalmente garantiti, che, per definizione, non hanno possibilità di riparazione in forma specifica.

Ricorrono pertanto i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Con riserva di motivi aggiunti all'esito del deposito da parte dell'amministrazione resistente di copia del provvedimento del C.A.S.M.S., si chiede che, previa sospensione o altro idoneo provvedimento cautelare, i provvedimenti impugnati venga annullati, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

Roma, 21 gennaio 2015

Avv. Lorenzo Contucci

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Walter Campanile, Presidente e legale rapp.te di MyRoma, con sede in Roma, Via di Grottarossa 55 conferisce procura speciale all'Avv. Lorenzo Contucci affinché presenti ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento del Prefetto di Roma del 12.01.2015 con il quale è stato consentito l'accesso al settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico di Roma per la partita di calcio A.S. Roma / F.C. Empoli che si disputerà il 31 gennaio alle ore 20.45 ai soli possessori della Tessera del Tifoso "A.S. Roma Club Privilege", e con esclusione quindi dei possessori della Tessera del Tifoso "A.S. Roma Club Home" nonché avverso la determinazione n. 03/2015 del 12.01.2015 del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente. Elegge domicilio presso il suo Studio in Roma, Viale delle Milizie 138.

Roma, 21.01.2015

Walter Campanile n.q.

Ad istanza dell'Avv. Lorenzo Contucci, si notifici con urgenza il

Prefetto della Provincia di Roma, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12

al **C.A.S.M.S, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - Ministero dell'Interno** –, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n.12